

CVIII.

TORNATA DEL 27 MARZO 1873

Presidenza del Vice-Presidente VIGLIANI.

SOMMARIO — *Omaggi — Congedi — Approvazione per articoli de' seguenti progetti di legge: 1. Ripristinamento dell'appannaggio a S. A. R. il Principe Amedeo, Duca d'Aosta; 2. Costruzione di un edificio ad uso di ospedale italiano a Costantinopoli; 3. Costruzione di un secondo bacino di carenaggio nell'arsenale di Venezia — Seguito della discussione del progetto di legge per un nuovo Codice sanitario — Riassunto del Relatore — Discussione del progetto per estendere la legge sull'ordinamento del Credito fondiario alle provincie di Venezia, di Mantova e di Roma — Approvazione degli articoli 1 e 2 — Modificazioni proposte dall'Ufficio Centrale alle lettere B e C dell'art. 3 — Osservazioni del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio — Ritiro della modificazione alla lettera B — Approvazione dell'art. 3 — Raccomandazione del Relatore, cui risponde il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Votazione a squittinio segreto sui progetti di legge ultimamente discussi — Ripresa della discussione del progetto di legge per l'approvazione del Codice sanitario — Replica del Senatore Maggiorani — Proposta del Senatore Beretta di emendamenti all'art. 58 — Avvertenza del Senatore Pepoli G. — Risposta del Relatore ai preopinanti — Obiezioni del Senatore Pepoli G. alla proposta Beretta — Mozione d'ordine del Senatore Amari, prof. — Dichiarazione del Senatore Beretta — Schiarimento del Senatore Amari, prof. — Ritiro dell'emendamento Beretta alla prima parte dell'articolo — Approvazione della prima e seconda parte dell'articolo — Osservazioni del Senatore Beretta sulla sua aggiunta alla terza parte — Approvazione della terza parte — Reiezione dell'aggiunta Beretta — Approvazione dell'intero art. 58 — Altre osservazioni del Senatore Beretta per una nuova aggiunta all'articolo stesso, non accettata dalla Commissione e combattuta dal Ministro dell'Interno — Ritiro dell'aggiunta Beretta — Risultato dello squittinio.*

La seduta è aperta a ore 3.

È presente il Senatore Bo, Commissario Regio ed il Ministro della Marina. Intervengono poi il Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, e i Ministri dell'Istruzione Pubblica, di Grazia e Giustizia, e di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà lettura del processo verbale della seduta di ieri, il quale è approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato.

Il Ministro della Marina di due copie dell'*Anuario ufficiale della Regia Marina* pel corrente anno.

Il Prefetto Presidente della Deputazione Provinciale di Cremona, di quattro copie degli *Atti di quel Consiglio Provinciale nell'anno 1872*.

Il Prefetto Presidente della Deputazione Provinciale di Torino di cinque esemplari degli *Atti di quel Consiglio Provinciale nel 1872*.

Il Signor Benedetto Tucci da Roma, di un suo manoscritto di *Osservazioni al progetto del Codice sanitario*.

Domandano un congedo i Senatori Monaco-La Valletta, Benintendi, di un mese per motivi di famiglia; Serra Orso di un mese per affari di famiglia; Borromeo Guido, e Brignone, di 15 giorni per affari di famiglia; Di Monale, di 8 giorni per motivi di salute; Lanzilli di un mese per motivi di salute; Bixio, di un mese per motivi di famiglia; Cialdini, di 15 giorni per motivi di famiglia, i quali congedi vengono dal Senato accordati.

PRESIDENTE. Scusano la loro assenza dal Senato per ragioni di ufficio e di salute i Senatori Menabrea, Spaccapietra e Di Castagnetto.

Approvazione per articoli di tre progetti di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe la votazione a squittinio segreto del progetto per modificazioni alla legge sui diritti degli autori delle opere dell'ingegno, approvato ieri. Se il Senato lo consente, questa votazione si potrà rinviare dopo la discussione dei progetti di legge, successivamente portati all'ordine del giorno, e così si potrà procedere ad una sola votazione.

Non facendosi alcuna obiezione, si passerà alla discussione del progetto di legge pel ripristinamento dell'appannaggio a S. A. R. il Principe Amedeo, Duca d'Aosta.

(V. *Atti del Senato*, N. 102.)

Articolo unico.

« È ripristinato l'appannaggio di L. 400,000 in favore di S. A. R. il Duca d'Aosta.

» A tale oggetto il capitolo 28 del Bilancio passivo del Ministero delle Finanze per il 1873, sarà aumentato di L. 333,333 33. »

È aperta la discussione generale su questo articolo unico.

Nessuno chiedendo di parlare, e la legge constando di un solo articolo, si procederà allo squittinio segreto, dopo che saranno stati discussi i progetti susseguenti.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. Essendo stata presentata la Relazione sul progetto di legge per la costruzione di un secondo bacino di carenaggio nell'Arsenale militare marittimo di Venezia, ed essendo stato dichiarato d'urgenza, pregherei il Senato a volerlo portare all'ordine del giorno per la discussione d'oggi.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro della Marina chiede al Senato che sia discusso in via d'urgenza, il progetto di legge per la costruzione di un secondo bacino di carenaggio nell'Arsenale militare marittimo di Venezia.

Coloro che ammettono l'urgenza chiesta dal signor Ministro, vogliono alzarsi.

(L'urgenza è ammessa.)

Questo progetto si discuterà dopo quello per la costruzione di un edificio ad uso di ospedale italiano a Costantinopoli, di cui si dà lettura:

(V. *Atti del Senato*, N. 103.)

Articolo unico.

« È approvata una spesa straordinaria di lire 110,000 da ripartirsi in più esercizi successivi, a norma dell'annessa tabella, mediante iscrizione in apposito articolo del Capitolo 9 del Bilancio del Ministero degli Affari Esteri, all'oggetto di fornire all'ospedale italiano di Costantinopoli i fondi occorrenti per gli interessi e per l'ammortamento del prestito col quale quell'istituto deve provvedere alla costruzione di un edificio conveniente nel terreno di sua proprietà. »

È aperta la discussione sull'articolo unico del progetto.

Nessuno chiedendo di parlare ed essendo la legge di un solo articolo se ne rimanda la votazione allo squittinio segreto.

Si passa ora alla discussione del progetto di legge, di cui il Senato ha decretata l'urgenza, relativo alla costruzione di un secondo bacino di carenaggio nell'arsenale militare marittimo di Venezia.

Si dà lettura del progetto.

Il Senatore, *Segretario*, PALLAVICINI legge:

(Vedi *infra* e *Atti del Senato*, N. 100.)

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. È autorizzata la costruzione immediata nell'Arsenale militare marittimo di Venezia di un secondo bacino di carenaggio a lato

di quello approvato coll'articolo primo della legge 17 gennaio 1869. »

(Approvato.)

« Art. 2. Alla relativa spesa verrà supplito coi risparmi da conseguirsi su quella di undici milioni di lire, autorizzata dalla premenzionata legge 17 gennaio 1869, N. 4811, pel riordinamento ed ingrandimento di detto Arsenale; fermo stando, per la complessiva spesa, il riparto stabilito dalla legge 11 agosto 1870, N. 5794 (Allegato A), fra i bilanci passivi della Marina, parte straordinaria. »

(Approvato.)

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione per squittinio segreto.

Ora chiederei al Senato la permissione di porre in discussione il progetto di legge per l'estensione alle provincie Venete, di Mantova e di Roma, e modificazioni della legge 14 giugno 1866, N. 2983, sull'ordinamento del credito fondiario.

Siccome però il signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio non è presente, si differirà questa discussione fino a che egli non sia intervenuto alla seduta.

Seguito della discussione del progetto di legge per un nuovo Codice sanitario.

PRESIDENTE. Ora si ripiglierà la discussione del progetto di legge per un nuovo Codice sanitario che è rimasto all'art. 58.

La parola spetta all'onorevole Relatore della Commissione.

Senatore BURCI, *Relatore*. Dopo i discorsi pronunziati in Senato da uomini valentissimi, esperti nel gius e nelle materie sanitarie, intorno all'articolo 58 di questo Codice, combattuto e difeso, parrebbe che io dovessi prendere la parola con una certa trepidazione, e quasi direi pauroso inoltrarmi nell'arringo; ma io, se la presunzione non m'inganna, vi entro franco e coraggioso, perchè ho fede nei benefici effetti della libertà, e perchè ho fede grandissima nel senno vostro, Senatori onorevoli.

Le ragioni che io sarò per addurre a difesa dell'articolo 58, e che forse, come fu detto, parranno artifici rettorici, spero convinceranno il Senato intorno alla necessità di render libero l'esercizio delle farmacie.

E prima di tutto vi prego di considerare, che

questa libertà non è nuova; che questa questione è stata lungamente agitata in Europa; è stata agitata nel nostro Senato nel 1857, quando il Governo pensò di riscattare le farmacie piazzate, che egli aveva vendute e che decretò di riconquistare. Questo io dico perchè l'onorevole Senatore Lauzi, saviamente pensando, secondo il suo modo di vedere diceva: aspettate, non precipitate un giudizio, non stabilite una libertà senza prima aver portato su tutto l'argomento il vostro giudizio, senza che l'esperienza abbia parlato, senza che siasi sperimentato se la libertà conviene o disconviene.

Questa questione non data da oggi, è questione ormai ventilata da lungo tempo, per cui non crederei che l'indugio fosse opera prudente.

Infatti vi è libertà di esercizio, come avete sentito ieri per la bocca del Commissario Regio, in molte parti d'Europa. Noi abbiamo pure libertà di esercizio nella nostra Italia, e nelle provincie Modenesi e nella Toscana, da più di cento anni; e quindi, siccome quelle provincie non hanno disdetto questa libertà, ma la mantengono, presunzione vuole che questa libertà non sia nociva.

L'onorevole Senatore Maggiorani diceva ieri che la limitazione delle farmacie è venuta sempre dopo la libertà. Questo realmente non conferma l'istoria.

Il fatto si verificò, quando la Lombardia fu occupata dagli Austriaci dopo la cacciata delle armi francesi; è verissimo che Giovan Pietro Frank stabilì la limitazione delle farmacie; forse quella libertà era licenza, e fu bene che alla licenza tenesse dietro l'ordine. Ma avanti vi era limitazione delle stesse farmacie, come era in quasi tutti gli Stati di Europa e nella nostra Italia medesima; giacchè vi è stato un tempo assai lungo, in cui i Governi hanno cercato e voluto vietare ogni cosa che loro non piacesse e permettere quello che credevano buono. Quindi una infinità di leggi proibitive, e fino sulle cose le meno appariscenti; e non parlo delle proibizioni relative al commercio, ma dirò che nei Governi delle serenissime Repubbliche non si permetteva che uno aprisse qualunque fosse negozio senza che ne avesse avuto il permesso. È recentissima, per esempio, la legge del 1857, in Piemonte, quando furono svincolati dalla servitù i droghieri ed altri negozianti di varii generi.

E quando si leggono le liberissime decisioni delle Repubbliche di Venezia, di Siena, di Firenze, quando si leggono coteste decisioni, si leggono pure articoli che riguardano il divieto posto all'esercizio non solo delle nobili professioni, ma degli stessi mestieri.

Aggiungerò di più che nelle antiche leggi si vietava di vestire in un dato modo, e bisognava che il vestiario fosse acconcio ai desideri del Governo. Infatti, vi ricorderete come fosse proibito alle donne fiorentine di usare le *contigie* con le pietre preziose, e come fosse loro proibito di andare scollate onde non mostrare, come dice Dante,

«Con le poppe il petto. »

Queste proibizioni furono continue nei Governi antichi, continue nei Governi liberi, continue nei Governi assoluti.

A poco a poco la libertà e il maggior senno, per uno spiraglio facendosi strada, spazzarono questi privilegi, e la libertà doveva appunto spazzarli, perchè non sarebbe possibile poter governare ora un popolo, imponendogli di non fare qualunque sia moto che ad esso non convenga.

Sono rimasti i farmacisti! Libero il medico, libero il chirurgo, libere le nobili professioni; libere! intendiamoci bene, libertà assoluta mai; libertà confinata con le garanzie e i diritti rimpetto ai doveri, come appunto dev'essere in una società ben costituita. Dunque questa libertà non bisogna prenderla per una licenza e per una voglia di fare a proprio talento come più piace, senza governo alcuno nè di legge, nè di morale. Si tratta di libertà governata.

Dunque fu sciolta dai vincoli di questi privilegi qualunque industria; furono sciolte le libere professioni e rimase il farmacista, pel quale si domanda: ha egli veramente diritto a questa libertà; deve goderla al pari degli altri; deve egli essere svincolato da questo vincolo che lo lega?

Signori, due sono i quesiti che si debbono fare. Uno è questo. Il farmacista, rimpetto alla società, rimpetto alla legge, rimpetto al Governo libero costituzionale, ha egli realmente il diritto di avere la libertà dell'esercizio delle farmacie, esercizio, che egli si è guadagnato con i suoi studi?

Secondo quesito, il quale è molto comprensivo.

Nell'interesse della pubblica salute, è egli meglio, che il farmacista sia privilegiato, o eletto (se non piace la parola di privilegiato), o che invece sia libero?

Questi sono i due principali quesiti. Uno dei quali tocca il diritto, e l'altro riguarda la salute pubblica; e se io fossi convinto proprio nell'anima, che il farmacista che ha per ordine governativo la facoltà di esercitare la farmacia, fosse, per la pubblica salute, più utile del farmacista libero, confesso la verità, che mi ritirerei dalla Commissione; pregherei che altri facesse il mio ufficio, e difenderei la limitazione delle farmacie. Ma siccome io non ho questa convinzione, e credo, che il farmacista libero, possa ottemperare agli uffici del farmacista privilegiato, così difendo l'art. 58, e difendendolo io, lo difende la maggioranza della Commissione che ha molto più valore di me.

Dunque il farmacista (1° quesito) deve o non deve essere libero?

Ha egli il diritto di esercitare la sua scientifica professione di farmacista?

Il farmacista bisogna considerarlo sotto due aspetti: (e qui mi piace di dirlo e di dichiararlo, come l'ho dichiarato anche nella Relazione, e lo ha dichiarato la Commissione); un aspetto, in cui egli si mostra nella società, come scienziato; e un aspetto in cui si mostra nella società come venditor di rimedi.

Ora, dubitereste voi, o Signori, che come scienziato non possa esser libero? E come venditore di rimedi non lo debbe essere? Non è un attributo che gli si appartiene come compratore e come venditore? Dunque, o si voglia considerare questo farmacista come uomo che pensa, come uomo che inventa, come uomo che porge i suoi frutti alla scienza o come uomo d'industria, deve essere libero.

Signori, le pastoie e le catene non hanno mai potuto spegnere nè il genio, nè la verità; e per conseguenza il farmacista avendo potenza di mente questa sua potenza la deve usare con libertà.

Come venditore di rimedi, chi vorrebbe negare che chi acquista e chi vende non debba avere la libertà necessaria alla sua industria?

Poi, chi è questo farmacista che noi diciamo dover esser libero nell'esercizio della sua scienza e della sua arte? È forse persona che vi viene di fuori, che entra nella società, che rizza una

tenda e che dice: io vendo e spaccio medicinali?

No. Il farmacista è un uomo il quale ha fatto la sua carriera scientifica e pratica; è un uomo che ha fatto i suoi studi; è un uomo il quale ha speso il suo danaro; che ha dato i suoi esami, e che dopo un corso, teorico e pratico; mette ad onore suo in tasca un diploma, il quale diploma gli dà in tutti i luoghi la facoltà del libero esercizio.

Ora, vorreste che un farmacista avesse la facoltà del libero esercizio, e che poi gli venisse chiusa la porta, e gli fosse detto: voi non potete esercitare?

Ma Signori, questo sarebbe un evidente paradosso!

Dunque in diritto, se io non erro (e potrei errare, non essendo questa nè igiene, nè medicina), in diritto, per quanto l'occhio può vedere e la mente può scrutinare, il farmacista in diritto ha la facoltà dell'esercizio. E quindi come uomo di scienza e come uomo d'arte, il farmacista deve essere libero.

Secondo quesito: Nell'interesse della pubblica salute (perchè questa è precisamente quella parte che tocca un Codice sanitario) nell'interesse della pubblica salute è meglio che il farmacista sia privilegiato, eletto, scelto fra tanti farmacisti, o invece possa essere libero?

Varii sono stati fin qui i mezzi coi quali si è vincolato l'esercizio farmaceutico.

Vi sono state le *piazze* che il Governo allora Subalpino vendeva.

Vi sono le farmacie date ad individui che si sono creduti meritevoli di ottenerle.

Vi sono le farmacie poste in certi determinati centri di popolazione, e finalmente vi sono le farmacie stabilite a distanza, come sarebbero i pioli, simmetricamente, a cento, a cinquanta passi geometrici; quasi chè chi vuole un medicamento buono ed ha fiducia in un farmacista, non possa oltrepassare le due, le tre, le quattro farmacie per arrivare a quella che egli intende di prescegliere.

Il Governo, quando stabili di vendere le *piazze*, pare che poi non si trovasse contento di questo provvedimento. Infatti nel 1857 nel Parlamento Subalpino si è detto: « Saranno pure liquidate le piazze dei farmacisti; » e credo che siansi sborsate delle somme per riguadagnare talune piazze vendute, e le piazze che rimarranno non vendute, certamente il Governo le

riscatterà, quando prevalga il principio della libertà dell'esercizio, e quando il Governo creda che questo modo di seminare i farmacisti tra mezzo alle popolazioni non sia il più conveniente.

Gli altri modi, cioè lo scegliere per concorso e per qualità eminenti un farmacista e metterlo in un circolo limitato di popolazione, e finalmente collocare questi farmacisti a distanze fisse, si riducono ad un solo, cioè ad un farmacista, il quale è posto in un determinato luogo, avendo intorno una determinata popolazione.

Ma io debbo far notare, che, se questo è il principio il quale assicura la salute pubblica, cioè di mettere il farmacista in un luogo ove possa avere un numero determinato di popolazione, se questo è il mezzo che assicura la salute pubblica, io vi dirò, che dalle statistiche risulta, che vi sono farmacie le quali hanno una popolazione di 1200 abitanti, e ve ne sono di quelle, le quali debbono provvedere ad una popolazione di 10,000 abitanti; questo risulta dai fatti.

Questo modo dunque di distribuire le farmacie secondo il numero della popolazione, parrebbe che fosse il più conveniente, il più sicuro ed il più efficace per tutelare la salute pubblica? A me realmente non pare. E sapete, o Signori, perchè a me non pare? Perchè io non voglio chiudere gli occhi ai fatti, e i fatti mi dimostrano apertissimamente, che, con la libertà dell'esercizio farmaceutico, ove vi è il bisogno della farmacia, ivi la farmacia sorge, e sorge in una proporzione uguale a quella, che si potrebbe stabilire con un ordine governativo.

Dunque la libertà alla sua volta fa precisamente quello che farebbe un decreto, quello che farebbe un ordine, e quindi equilibra, e questo è appunto il frutto della libertà.

E siccome io ho toccato di dati statistici, tenendo conto delle statistiche preziose del dottor De Marchi, così mi faccio a mettere in chiaro due cose;

La prima è questa, che il numero delle farmacie, dove esiste la libertà, non è superiore al numero delle farmacie dove questa libertà non esiste. E la seconda è questa, che dove esiste la libertà si trovano farmacie nelle città (saranno più ravvicinate poco importa, sono ravvicinate dappertutto) e si trovano farmacie nelle

campagne, nelle borgate, nei paesi, nei castelli e dove il bisogno chiama; perchè appunto il farmacista, sapendo che un tal luogo manca di farmacia, e che l'andarvi può essergli utile, va dove la sua industria ed il suo desiderio lo portano.

L'onorevole Senatore Maggiorani, intorno al tema dell'esercizio delle farmacie fece un quadro veramente patriarcale, arcadico, di quelle privilegiate; ed uno così triste e miserando di quelle libere, che io, vivente in paese ove è libero l'esercizio delle farmacie, non vidi mai, ma che egli attestava sopra documenti; il Senatore Maggiorani fece per così dire l'inferno ed il paradiso; cacciò i farmacisti liberi in quello, e mise in questo i farmacisti privilegiati.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Io sarò più giusto sarò più equo, e dirò anche... sì, sarò più vero!

Pongo per principio che tutti i farmacisti siano onesti, e che tutti i farmacisti siano capaci; e mi piace di affermare questo principio, direi, di giusta moralità, perchè se si dovessero andare a ricercare le peccata e le colpe, ve ne sono da ambe le parti, e colpe gravi vi sono. Ma io per non asserire cosa che non possa provare, citerò un fatto solo, e prego gli onorevoli Senatori a volerlo tenere in conto, ed è, che nel passato decennio al Consiglio superiore di sanità furono portati reclami per cinquanta farmacisti, reclami che venivano fatti dai Prefetti, per colpe commesse da essi. E sapete qual era la proporzione? E ciò risulta dagli Archivi del Consiglio superiore di sanità, ed io sono stato il Relatore di codesti fatti; il risultato fu, che, di cinquanta, quarantacinque appartenevano ai farmacisti privilegiati; prego, ripeto, di tener conto di questo fatto, quando si vuole ai liberi farmacisti attribuire peccata che non hanno.

Diceva ieri l'onorevole Senatore Maggiorani che la libertà all'esercizio della farmacia abbassa la scienza e quindi favorisce la ignoranza.

Veramente io, o sono stato educato male e sarò, ma non ho mai sentito, nè i miei maestri me l'hanno mai insegnato, che la libertà abbassi la scienza; anzi l'aiuta; la libertà aiuta la scienza, come vi dicevo poco fa, e la scienza rompe qualunque catena per farsi viva, animata

a prò del vero; dunque io non credo che la libertà sminuisca la scienza; sarebbe un errore che mi spiacerrebbe veramente che corresse in un luogo di tanto sapere e di tanta dottrina, qual è appunto quello nel quale io mi trovo.

L'onorevole Senatore Maggiorani citava un fatto, ed era che, essendo a Parigi in una farmacia, aveva trovato un povero farmacista il quale vendeva del caffè, e alla domanda, come mai egli vendesse del caffè, rispondeva: *La science a baissé (Con forza)*. Nella sua testa, rispondo, la scienza è abbassata, ma non in Francia, giacchè in Francia la farmacia tiene alta la testa ed onorata, e mi spiacerrebbe veramente che queste parole potessero passare le Alpi, e giungere agli orecchi dei farmacisti francesi, i quali ne sarebbero sdegnosi e ne avrebbero ragione.

In Francia vi sono studi farmaceutici elevati, in Francia vi sono corporazioni farmaceutiche che meritano rispetto, e per conseguenza, se un farmacista vendeva del caffè, vuol dire che non aveva saputo da se acquistare il titolo per vendere sempre i medicamenti, o, se li vendeva, li vendeva solamente per eccezione.

Chi ha bisogno di rimedi va dove la fiducia è maggiore, va dove vi sono maggior garanzie di capacità, non bada a spendere, non bada a pagare di più il medicamento, va dove è sicuro che il medicamento sia migliore. Io parlo di quelli che abitano le grandi città, perchè nelle campagne, si intende, bisogna prendere i medicamenti dalle farmacie più prossime. Ma io ho veduto perfino nelle campagne, ove è libero l'esercizio della farmacia, ho veduto dico, dei clienti che potevano un poco allargare le spese, trascurare la farmacia del luogo e mandare a sei, a sette, ad otto miglia di distanza per provvedere il medicamento, quando pensavano che il medicamento là potesse essere migliore.

Dunque prego a ritenere che la farmacia in Francia non è al punto a cui forse taluno pensa che sia, e la libertà non vi nuoce.

La farmacia in Francia è in alto grado di benemerenzza. Ne parlano i giornali, i testi di farmacia e tutte le pubblicazioni farmaceutiche, e io sarei veramente addolorato che questo pensiero in certo modo riuscisse molesto e disgustoso a chi tiene là onorata l'arte e la scienza farmaceutica.

Diceva parimenti l'onorevole Senatore Mag-

giorani, che la libertà data ai farmacisti, oltre all'essere dannosa al progresso della farmacia e per conseguenza indirettamente anche ai cittadini, portava il disordine, il caos, e che non vi è che la limitazione che possa assicurare l'onesto esercizio della farmacia. Veramente questo caos, questo disordine, questo sfacelo dell'esercizio farmaceutico io lo debbo vedere ancora, perchè quando guardo, non lo trovo. Sono anch'io fra gli esercenti e chio l'arco della vita, quindi conosco le farmacie libere e non veggo che l'uno farmacista si aizzi contro l'altro e che nascano parapiglia inverecondi. Ognuno cerca di fare il conto suo, ognuno esercita come meglio può: chi meglio fa, ha più clienti e quindi guadagna di più; ed in questo modo, questa gara, questa concorrenza è utile e nessuno si lamenta nè degli elevati prezzi, nè tampoco del mal servizio che i farmacisti liberi potessero fare. Anzi debbo dire che nell'interesse della salute pubblica, che è quello che mi sta più a cuore, quando io tengo conto delle visite fatte alle farmacie e tengo conto anche dei reclami dei medici che si trovano continuamente legati con i farmacisti, non veggo e non trovo che vi sieno lagnanze tali che possano meritare speciali provvedimenti. Per cui l'esercizio farmaceutico, nei luoghi ove è libero, veggo che procede tranquillamente e senza che vi sia questo disordine, e questo arruffamento come parrebbe che vi fosse; e se l'onorevole Senatore Maggiorani fosse vissuto per qualche tempo in un luogo ove è libero questo esercizio della farmacia, egli è tanto assennato e tanto giusto, che io credo si sarebbe persuaso dell'ordine completo in cui i farmacisti in Toscana e nell'ex-ducato di Modena vivono, senza che vi sieno reclami gravi rimpetto al servizio che il farmacista deve rendere alla salute pubblica.

Dirò di più, che dove è libero l'esercizio della farmacia vi sono farmacisti e chimici altamente reputati: dirò, che vi sono farmacisti che sono ricchi e anche farmacisti straricchi, e anche farmacisti decorati d'insegne cavalleresche, il che vuol dire che questi liberi farmacisti non hanno poi tanto demeritato da non avere dato un frutto della loro industria, e gli onori riservati ai benemerenti. Poi richiamo l'attenzione del Senato sopra una osservazione e sopra una cognizione di fatto e lo prego a volerla tenere in conto.

Vedete là quell'archivio che ci ha fatto faticare non poco per esaminarlo? Opere, petizioni ed una faragGINE di documenti, essi sono là.

Quei documenti e quelle opere vengono dai farmacisti privilegiati, i quali domandano a mani giunte e *per il bene dell'umanità*, che non sia ammesso l'articolo 58 del nuovo Codice sanitario; ma, quando poi fosse ammesso, domandano che il Governo sia pronto a pagare, facendo una legge apposta per il pagamento.

Il Governo farà quello che crederà di suo dovere, mantenendo gli altrui e i suoi diritti; questa non è questione sanitaria. Ma fra quei documenti che io vi mostro non ve ne è un solo che ci venga dai liberi farmacisti; non vi è un libero farmacista, il quale per il bene dell'umanità, domandi di essere privilegiato; dunque vuol dire che sta bene libero, dunque vuol dire che l'amore dell'umanità non è compromesso; perchè se taluni, per l'amore dell'umanità, pregano che sia serbato il privilegio, siccome io ho ammesso fin da principio che i farmacisti tutti sono onesti, così mi sarebbe piaciuto che anche un farmacista libero avesse dichiarato che volentieri accetterebbe un posto di privilegiato. Non uno di questi farmacisti l'ha chiesto.

Anzi vi dirò, e lo disse anche jeri l'onorevole Commissario, che vi sono stati alcuni farmacisti privilegiati che hanno officine in luoghi di grande rinomanza, in luoghi che costano molto, i quali hanno domandato e hanno dichiarato e pubblicato parecchie volte, che finalmente, per il diritto che hanno tutti i farmacisti, si renda loro la libertà dell'esercizio; e notate bene, che questa libertà di esercizio è stata raccomandata anche da uomini valentissimi nelle discipline economiche, nelle discipline giuridiche, e anche da uomini valenti nelle faccende sanitarie.

Notate che nei congressi medici italiani, non so di Roma, ma in quello di Venezia, e in quello di Firenze, messo a voti il quesito, se l'esercizio delle farmacie doveva essere libero o vincolato, prevalse il principio della libertà dell'esercizio. Che se nei congressi farmaceutici francesi prevalse il principio opposto, Signori miei, io vi dirò; tenete 10, 15 congressi farmaceutici in Italia, il risultato di questi congressi

intorno alla libertà delle farmacie sarebbe sempre il medesimo.

Vi si dichiarerebbe in tutti, che è utile il privilegio, e che senza il privilegio la salute pubblica è rovinata. Questo si dichiarerebbe. Ed io vi confesso la verità, che se fossi un farmacista privilegiato ed avessi una bellissima bottega, ben avviata, con molti clienti, sarei proprio deciso di morire piuttosto che rinunciare al privilegio.

Dunque che vale che le associazioni farmaceutiche di Francia stabiliscano che la farmacia dev'essere privilegiata?

Sono i congressi misti, sono gli uomini i quali intendono all'amministrazione pubblica; sono gli economisti; sono quelli i quali veggono il diritto di libertà nel modo che dev'essere veduto, che possono dare un giudizio speciale: e realmente i medici, non di quello o questo luogo, ma i medici riuniti in congresso, stabiliscono che veramente è giunto il momento di dover dare ai farmacisti la libertà del loro esercizio.

Finalmente io dico: o questo Codice dev'essere un Codice uniforme, o non lo deve essere; deve togliere qualunque legge, qualunque regolamento speciale e anteriore, o non lo deve togliere.

Se dev'essere un Codice uniforme per tutto il regno d'Italia, se voi ammettete l'esercizio privilegiato, cosa fate?

Non fate altro che togliere la libertà dell'esercizio a quelli che l'hanno, perchè non si potrebbe fare un Codice uniforme e mantenere la libertà d'esercizio nei luoghi dove esiste prevalendo il principio della limitazione.

O l'esercizio privilegiato è necessario per il bene pubblico, e in questo caso non si potrebbe avere un Codice uniforme, perchè non si potrebbe togliere la libertà a chi l'ha: o togliete la libertà a chi l'ha per fare il Codice uniforme, e vedrete che il Parlamento si metterebbe nel caso di togliere un sacro diritto, che i farmacisti liberi hanno.

In conseguenza, per queste ragioni, e perchè credo che la salute pubblica dei luoghi dove l'esercizio è libero non sia compromessa, difendo in nome mio e in nome della maggioranza della Commissione il libero esercizio delle farmacie, e prego il Senato a volere accogliere intero l'articolo 58 di questo Codice.

Discussione del progetto di legge per l'estensione alle provincie Venete, di Mantova e di Roma e modificazioni della legge 14 Giugno 1866, N. 2893, per l'ordinamento del Credito fondiario.

(V. Atti del Senato, N. 89.)

PRESIDENTE. Trovandosi presente in Senato l'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, proporrei che, prima di procedere oltre nella discussione del Codice sanitario, s'intercalasse la discussione del progetto di legge di cui feci già cenno al Senato, il quale riguarda l'estensione alle provincie Venete, di Mantova e di Roma, e modificazioni della Legge 14 giugno 1866, sull'ordinamento del Credito fondiario.

Questa legge ha qualche carattere di urgenza, nè potrà occupare lungamente il Senato. Quindi, se non si fanno difficoltà, si procederà alla discussione di questo progetto di legge, di cui sarà data lettura.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del progetto.

(Vedi *infra*.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola, si procede alla discussione degli articoli.

« Art. 1. È pubblicata nelle Provincie del Veneto, di Mantova e di Roma la legge per l'ordinamento del Credito fondiario del 14 giugno 1866, N. 2893. »

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Credo sia incorso un errore di pochissima importanza. Nel citare la legge 14 giugno 1866 si dice che porta il N. 2893, ed io credo che invece debba dirsi il N. 2983.

Potrà l'Ufficio di Presidenza, se lo crede il Senato, far verificare se c'è quest'errore.

PRESIDENTE. Si verificherà negli Atti del Governo qual è il numero di questa legge. Intanto, con questa riserva, si passa alla discussione dell'articolo.

Se nessuno chiede di parlare, sempre mantenendo la riserva già accennata, pongo ai voti l'articolo.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Dopo quest'articolo l'Ufficio Centrale propone un articolo secondo, il quale non sarebbe che l'art. 3 del progetto ministeriale trasportato e riformato.

L'articolo 2 proposto dall'Ufficio Centrale è così espresso:

« Art. 2. Il Governo ha facoltà di concedere per Decreto Reale l'esercizio del Credito Fondiario, in conformità di detta legge, agli Istituti indicati dall'art. 1 della medesima o ad altri consimili che domandassero di assumerlo nelle Provincie del Veneto, di Mantova e di Roma. »

Prego l'onorevole Ministro a dichiarare se accetta.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Accetto.

PRESIDENTE. Viene proposta anche una riforma. Prego l'onorevole Relatore a dare una spiegazione in proposito.

Senatore BERETTA, *Relatore*. Vi è una riforma di semplice dicitura, per trasportare l'articolo segnato col numero 3 al numero 2: ma non vi è alcuna riforma sostanziale. Nell'articolo 3. era detto: *in conformità alla legge 14 giugno 1866*, mentre qui, riferendosi all'articolo 1 si dice *in conformità di detta legge*.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su quest'articolo proposto dall'Ufficio Centrale ed accettato dal Governo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Si passa all'articolo 2 del progetto ministeriale, divenuto articolo 3, ch'è così concepito:

« Art. 3. Alla legge medesima sono recate le modificazioni seguenti:

» A. In fine dell'articolo 2, è aggiunta questa disposizione: « Ogni Istituto dovrà stabilire nelle città designate con Decreto Reale, Agenzie proprie ordinate in guisa da agevolare le domande di prestiti e da promuovere lo svolgimento delle operazioni di credito fondiario. »

» B. Nell'art. 7, dopo il capoverso che termina colle parole « immediato rimborso del suo credito » è inserito questo capoverso: « Gli Istituti hanno facoltà di convenire coi mutuatari nella stipulazione dell'atto di mutuo che, nel caso di restituzioni anticipate durante il primo decennio, il compenso ascenda alla somma di più annualità dei diritti loro spettanti, con che queste non eccedano le dieci, e se ne deducano quelle già pagate. »

» C. Nello stesso articolo 7, sono cancellate le parole finali « vidimata dal Delegato Governativo. »

» D. Dopo l'articolo 22, sarà inserito un nuovo articolo formulato nel modo seguente: « I privilegi processuali e d'altra specie concessi dalla presente legge per le operazioni di credito fondiario, avranno effetto anche quando i beni dati in ipoteca appartengano a Provincie, a Comuni o ad altri Corpi morali. »

» E. Nell'articolo 25, sono soppresse le parole: *e controfirma le cartelle*.

L'Ufficio Centrale propone due modificazioni a quest'articolo; una sul paragrafo B, ed è così espressa: « nell'articolo 7. al quinto capoverso, che comincia colle parole: *Questi compensi consisteranno* e finisce *congiuntamente al capitale restituito* » si sostituirà il seguente:

» Questi compensi consisteranno per conto degli Istituti in centesimi 45, e per conto dell'Erario in centesimi 15, per ogni cento lire di capitale anticipatamente restituito, per la sola annualità in cui avviene la restituzione anticipata oltre le già pagate. »

L'altra sul paragrafo C, così espressa: « nello stesso articolo 7, alle parole finali *vidimata dal Delegato Governativo*, si sostituiranno le seguenti: *vidimata da Notaio*. »

Prego il Signor Ministro di dichiarare se accetta queste modificazioni.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Io pregherei l'Ufficio Centrale di non insistere sulla modificazione che esso propone alla lettera B, di quest'articolo. Dirò in primo luogo, che questo argomento riguarda più direttamente il Ministro delle Finanze, il quale, in una nota che testè mi ha trasmessa, mi fa conoscere il suo desiderio che il Senato non voglia accettare questa modificazione, perchè sarebbe dannosa per gl'interessi della finanza.

Ma vi è anche un'altra ragione, una ragione d'indole più delicata, per cui io pregherei caldamente l'Ufficio Centrale di non insistere nella sua proposta. Si tratta ora di un progetto di legge presentato d'iniziativa al Senato, e colla proposta dell'Ufficio Centrale si verrebbe a modificare una legge d'imposta, nella parte propriamente che concerne l'ammontare del tributo. Io non reputo conveniente di trattare ora questa questione delicatissima, ma nemmeno credo opportuno pregiudicarla distraforò, discu-

tendo un emendamento, di cui non è poi tanto grande la portata. Parmi che l'Ufficio Centrale convenga nella giustezza della osservazione che ho fatta; ed io, per essere abilitato a chiedergli questo sacrificio, sarei anche disposto, se così piacesse all'Ufficio Centrale, di sacrificare l'intero periodo che è controssegnato colla lettera *B*.

L'Ufficio Centrale non ebbe altra mira che quella di completare la disposizione ministeriale segnata colla lettera *B*, ed ha creduto che la sua aggiunta fosse una conseguenza della proposta ministeriale. E io riconosco, a dire il vero, il nesso che lega le due proposte; ma appunto perchè non parmi opportuna, in questa occasione, l'adozione della proposta dell'Ufficio Centrale, e poichè d'altra parte essa potrà essere ripresentata e discussa, per esempio, quando si esamineranno le modificazioni alla tassa di registro e bollo, annunziate dal Ministro delle Finanze, così pregherei l'Ufficio Centrale di voler sacrificare la sua proposta, mentre io non insisterò nella mia.

Senatore BERETTA, *Relatore*. Domanda la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA, *Relatore*. Lo scopo, che ha avuto l'Ufficio Centrale nel proporre questa modificazione alla lettera *B*, quello si era di non aggravare la condizione dei proprietari, cui anzi si voleva far cosa giovevole, ed è per questo che si era tolta la facoltà, che colla disposizione proposta dal Ministero si era fatta agli Istituti di credito fondiario, di far pagare fino a 10 annualità il compenso di 45 centesimi anche in caso di anticipata restituzione del capitale, per cui si veniva a dover pagare una tassa di lire 4, 50, per 0/0, sopra un capitale che poteva anche essere restituito immediatamente l'anno dopo.

L'Ufficio Centrale trovava gravosa questa modificazione, e s'indusse a proporla l'eliminazione; ma, tendendo appunto a favorire sempre più i proprietari, aveva posto mente anche al compenso da percepirsi dall'Erario in caso di restituzione anticipata del capitale, mediante una specie di abbuonamento alle tasse di registro, bollo, circolazione e simili, locchè è portato pure dall'articolo 7. il quale dice, che in caso di restituzione anticipata per il primo anno, e così per il secondo e successivi lo Stato ha diritto di partecipare alla metà delle annualità di tutto il periodo a cui si estendeva il mutuo.

Ora, siccome i mutui del credito fondiario si fanno ordinariamente per 50 anni, ne verrebbe la conseguenza che il proprietario che assume un mutuo, e che l'anno dopo o vendendo il fondo, o per altre circostanze, trova di dover restituire il capitale, sarebbe obbligato a pagare venticinque annualità di questo compenso di 25 centesimi che supera d'assai la tassa di registro e bollo.

Per queste ragioni, è perchè non ne venisse ai proprietari questo danno come si è verificato durante l'esercizio dell'anno corrente presso qualche Istituto, la Commissione aveva creduto di fare questa modificazione; ma sentite ora le ragioni che ha esposte il signor Ministro di Agricoltura e Commercio a nome anche del signor Ministro delle Finanze, e credendo opportuno di lasciare che questa questione venga piuttosto trattata quando alla Camera si discuterà il progetto delle modificazioni alla tassa di registro e bollo, nella stessa guisa che appunto l'Ufficio Centrale ha proposto di riservare all'epoca delle modificazioni che vanno a farsi fra poco sulla tassa di ricchezza mobile, lo stabilire un abbuonamento per il pagamento della tassa di ricchezza mobile sulle cartelle fondiarie, od in ogni modo stabilire con più precisione come questa tassa di ricchezza mobile debba essere pagata dai possessori delle cartelle, anche nello scopo di togliere di mezzo i processi che già si stanno ventilando specialmente presso i tribunali di Napoli; riservandosi così e per l'una cosa e per l'altra, alla discussione della legge relativa, l'Ufficio Centrale non ha difficoltà di accettare la proposta del Ministero, di cancellare cioè ogni modificazione all'articolo 7. lasciandolo quale sta nella legge attuale. Verrebbe quindi soppressa del tutto la modificazione proposta dal Ministero alla lettera *B*, e quella proposta dall'Ufficio Centrale, rimanendo l'articolo 7 quale sta scritto nella legge attuale.

PRESIDENTE. Sicchè non si abbandonerebbe altro che la lettera *B*, dell'articolo proposto dall'Ufficio Centrale.

Rileggo l'articolo come venne inteso dall'onorevole signor Ministro d'accordo coll'Ufficio Centrale:

« Art. 3. Alla legge medesima sono recate le modificazioni seguenti:

» A. In fine dell'art. 2. è aggiunta questa disposizione: « Ogni Istituto dovrà stabilire,

nelle città designate con Decreto Reale, Agenzie proprie ordinate in guisa da agevolare le domande di prestiti e da promuovere lo svolgimento delle operazioni di credito fondiario. »

» B. Nell'articolo 7. alle parole finali *vidimata dal Delegato Governativo*, si sostituiranno le seguenti: *vidimata da Notaio*.

» C. Dopo l'articolo 22, sarà inserito un nuovo articolo formulato nel modo seguente: « I privilegi processuali e d'altra specie concessi dalla presente legge per le operazioni di credito fondiario, avranno effetto anche quando i beni dati in ipoteca appartengano a Provincie, a Comuni o ad altri Corpi morali. »

» D. Nell'articolo 25, sono soppresse le parole: « e controfirma le cartelle. »

Pongo ai voti quest'articolo.

Coloro che lo approvano, sorgano.

(Approvato.)

Senatore BERETTA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore BERETTA, *Relatore*. L'Ufficio Centrale vorrebbe pregare l'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio di riferire al suo Collega Ministro delle Finanze la raccomandazione che l'Ufficio Centrale fa di volere, nelle modificazioni che sono già state annunciate alla Camera dei Deputati, contemplare quanto riguarda le Casse di risparmio ed a voler vedere di introdurre una disposizione tale che tolga di mezzo le questioni che vertono fra gli Istituti di Credito fondiario ed i portatori delle cartelle fondiarie, relativamente alla tassa di ricchezza mobile, sostituendo o abbonamenti per questa tassa o quelle altre riforme che la Camera crederà di adottare.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Nella riunione dei delegati dei diversi Istituti di credito fondiario, questa proposta è stata fatta, e il Governo non ha ommesso di prenderla in considerazione; ma non gli sembrò conveniente di sciogliere la questione coll'attuale progetto di legge.

Andrei troppo in lungo, se io qui mi facessi a dirvi le ragioni di questa condotta del Governo. Però, dacchè un Corpo così autorevole, come l'Ufficio Centrale, invita il Governo a voler prendere ad esame tale questione, io, senza

prendere alcun impegno a nome del mio Collega, posso assicurare il Senato, che il Governo porterà di nuovo la sua attenzione su questa questione, ed ove creda il caso di risolverla legislativamente, coglierà l'occasione più opportuna per farlo.

PRESIDENTE. Ora si procederà alla votazione per squittinio segreto su questo progetto di legge e sugli altri tre che sono già stati discussi.

Avverto che le urne rimarranno aperte fino al termine della seduta.

(Il Senatore, Segretario, Manzoni T. fa l'appello nominale.)

Ripresa della discussione del progetto di legge per l'approvazione di un nuovo Codice sanitario.

PRESIDENTE. Prego i signori Senatori a riprendere i loro posti.

Si ripiglia la discussione sul Codice sanitario.

L'onorevole Maggiorani ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Ammiratore sincero della facondia dell'onorevole Relatore, io non saprei emularlo in questo pregio, non avendo avuto la fortuna di succhiare col latte la purezza del dolce nostro idioma, come avviene ad un Toscano; nemmeno potrei imitarlo in quella sua calma, in quei suoi modi misurati e frasi giustamente intercalate, perchè ho una tempra focosa, ed una fibra che facilmente si scompiglia e l'eccitazione dell'animo mi impiglia la mente e le parole, per modo che sentendo di avere a dir molto, finisco col non saper più che dire.

Sarebbe anche difficile che io potessi seguirlo nel suo discorso, perchè esso non era una serie di ragionamenti logicamente dedotti, ma consisteva in declamazioni, in affermazioni, in ripetizioni di ciò che è stato già detto, e senza risposte categoriche agli argomenti da me adottati nel discorso che ebbi l'onore di pronunciare in proposito innanzi a questa Assemblea.

Mi dispiace di avere anche notato nel suo discorso, sinistre interpretazioni delle mie parole.

Il Senato non è un'accademia, e naturalmente non è il caso di citare ogni giorno le opere, i giornali, le testimonianze, i documenti.

Dissi che la storia ci insegnava che la libertà

delle farmacie aveva preceduto la limitazione; mi limitai a portare l'esempio della nostra Italia.

Frank, lo assicura nella sua opera quanto alla Lombardia austriaca. Quanto all'ex-Stato ecclesiastico, citai tre Bolle pontificie e rammentai anche un'ultima Bolla di Pio VI, che si era indotto a limitare le farmacie per le ragioni che l'arte era andata in peggio: *artem in deterius abuisse ob nimium aromatoriorum numerum*.

Dunque che la libertà abbia preceduto la limitazione, è un dato della storia.

Poi si torna alla piccola Toscana, al piccolissimo ex ducato di Modena, in confronto di tutto il resto d'Italia che, quanto alle farmacie si regge col sistema della limitazione, e accennando alla Francia libera, si tace, credo io espressamente, dell'intera Germania, in cui le farmacie sono limitate, come ebbi l'onore di dimostrare ieri, leggendo lo stesso articolo della legge prussiana.

Ma perchè dunque, o Signori, noi spendiamo a mandare giovani ad istruirsi in Germania? Perchè crediamo noi che là si pensi, si giudichi con senno con maturità di giudizio. Sarà improvvido il dar premii di sussidio ai giovani per andarsi a perfezionare in ogni ramo della scienza presso maestri che per la salute pubblica antepongono la limitazione delle farmacie alla loro assoluta libertà!

Quella fonte cui s'inviano i nostri scolari non s'intorbida in fatto di farmacie e non si è mai letto od udito uno sconcio di esse nell'impero Austriaco e nella Prussia che sono paesi retti col sistema della limitazione.

Non si parla che della piccola Toscana, e per la piccola Toscana ho avuto l'occasione di leggere il rapporto del Collegio Medico in cui si diceva, che due quinti delle farmacie erano decisamente cattivi, due quinti mediocri, ed un solo o buono, od ottimo.

Ai documenti d'archivio a cui accennò l'onorevole Relatore rispetto a farmacie in sistema libero, potrei anch'io opporre i nostri e dire che molte volte ho visitato le farmacie di Roma e della Comarca e ne risultò alla fin dei conti che, se qualcuna lasciava alcunchè a desiderare, il maggior numero era buono, e pur si trattava di farmacie rette a limitazione per cui, se si fan confronti, non vedo che la bilancia possa propendere dalla parte della libertà.

L'onorevole Relatore mi ha fatto un'accusa che io respingo con tutte le forze dell'animo, quella cioè di aver messo *in paradiso* i farmacisti, ch'egli chiama privilegiati, e che io dico limitati, e di aver, per contro, posto all'*inferno* i farmacisti liberi. Or bene, nè nel mio discorso, nè in alcuna delle occasioni, in cui mi occupai di questo argomento, io non ho mai pronunciato una parola di questa natura, e quando feci il ritratto del buon farmacista era chiaro che io volli rappresentare un tipo ideale simigliante a quello che il Zanotti fece del buon filosofo, e Ippocrate aveva abbozzato del buon medico.

Un buon farmacista deve avere queste qualità: ma esse difficilmente si troveranno nei nostri giovani, il giorno dopo usciti dall'Università col loro diploma in tasca, essendo impossibile che in soli tre anni di studi acquistino quella virtù, quella dottrina, quella prudenza che si devono esigere dal buon farmacista, qualità che si potranno più facilmente incontrare in chi è provetto nell'arte, in chi ha fatto anche studi pratici, ha percorso la carriera spinosa del banco, in chi è stato già a contatto coi medici, ed ha una posizione stabile.

Libertà! Ecco una parola che suscita sempre una emozione nel pronunciarla, e che vale ad esercitare un'influenza su chi ascolta. Non parlerò certamente della mia povera persona; ma niuno potrebbe dubitare della mia opinione. Io l'ho caldeggiata in tempi in cui il solo profferir questo nome era un delitto, e tutti lo sanno; per conseguenza non si può credere che io avversi la libertà.

Credete voi che avversasse la libertà, Pellegrino Rossi, di cui parlavo ieri il quale nel suo corso di Economia politica alla 19ma, lezione sostiene che i farmacisti, come i notai e gli agenti di cambio, debbono essere sottomessi a restrizione? Ma chi può dirsi più apostolo della libertà, che Pellegrino Rossi? Il grande Economista insegna esservi alcune industrie che per eccezione alla regola della libertà del lavoro è utile di sottomettere a talune restrizioni, e di contenere con certe misure preventive, ogni qual volta il pericolo della libertà sia grandissimo, ed i mezzi individuali di guarentirsene insufficienti, siccome avviene nella compra di medicamenti.

Dunque, non sarà certo Pellegrino Rossi che

avrà avversato la libertà, quando dice che la libertà in alcune circostanze vuol essere limitata.

L'onorevole Relatore non sa persuadersi e si meraviglia altamente che i soli farmacisti limitati abbiano fatto delle petizioni, abbiano avanzato al Senato delle domande per mostrare i loro diritti; ma questo è chiaro; naturalmente sono essi gli interessati; i farmacisti liberi non hanno nulla da perdere; sono i proprietari di farmacie che hanno impiegati capitali ingenti e che hanno poi fatto quell'*acquisizione morale* della clientela che si acquista appunto colla fedeltà alle prescrizioni del medico, colla dottrina, colla prudenza, infine coll'essere sempre pronti ad aiutare gli altri; è naturale che siano i limitati gli offesi da questa legge; sono essi adunque che debbono fare il reclamo al Corpo legislativo.

Dall'altro lato i giovani che desiderano aprire una farmacia han fatto istanza (e ne ho ricevuta qualcuna anche io) per il sistema della libertà. E ciò è tanto naturale che lo stesso Relatore, poco dopo la prima proposizione, esclamò: « se fossi un farmacista privilegiato difenderei anch'io a qualunque costo il privilegio! » E perchè dunque si meraviglia delle petizioni dei farmacisti proprietari?

L'onorevole Relatore mi ha quasi scagliato l'anatema per un semplice aneddoto da me raccolto a Parigi nel passato ottobre. Io non ho mai parlato in genere delle farmacie della Francia; ho fatto menzione di una farmacia ove era scritto il nome di un chimico illustre e dove entravi per prenderne notizia, e parlando, ricevetti quella risposta che mi fece impressione. Ma nel raccontarlo era ben lungi da me l'idea di denigrare la farmacia in Francia, che io apprezzo grandemente; ma del resto è anche in Francia dove le associazioni farmaceutiche hanno domandato la limitazione, ed è pure in Francia che nei Comuni non vi sono più farmacie tanto che gli ufficiali di sanità sono stati autorizzati a dispensare i medicamenti, mentre a Parigi in una stessa strada si vedono fino tre o quattro farmacie.

Dunque quest'effetto inevitabile della concorrenza di cui ho parlato cioè, di fare agglomerare le farmacie nelle città e più specialmente nei quartieri frequentati, dove sono i ricchi (quelli che facilmente ammalano e che meglio pagano) quest'effetto, dico, chiarissimo

della concorrenza da niuno è stato messo in dubbio. Niuno ha messo in dubbio questa verità che la concorrenza ha per effetto di depauperare di farmacie i Comuni e di ingombrare (dico così perchè il troppo diventa un lusso) le grandi città ed i quartieri di esse più frequentati.

Io adunque dichiaro al Senato di avere la debita stima dello stato della farmacia in Francia. Quantunque, se fosse permesso un confronto colla Germania, io credo che questa avrebbe la preferenza; e ricordo che l'onorevole Senatore Cannizzaro allorchè volle provvedere la mia clinica a Palermo di una buona farmacia, fece venire i medicamenti da Berlino e non da Parigi.

Niuno poi ha più parlato dei disordini dell'Inghilterra ove vige la libertà.

Io dissi che ero pronto a depositare sul banco della presidenza i giornali inglesi di farmacia dove in ogni volume si nota qualche caso di avvelenamento fortuito; ciò che fra noi fortunatamente non avviene. I signori Senatori sono già qui da due anni e non credo che abbiano inteso a parlare di avvelenamento fortuito nelle nostre farmacie. Tutto procede con una sufficiente regolarità. Non voglio far l'elogio dei farmacisti di un luogo piuttosto che di un altro: stimo tutti, credo tutti abili ed onestissimi; ma, mentre in altri luoghi ove regna la libertà si parla nei giornali di avvelenamenti frequentissimi, fra noi governati colla limitazione, non se ne contano.

L'onorevole Relatore considera i farmacisti come scienziati e come venditori di rimedi.

Ma questo dividere una professione, questo considerare un essere sotto due aspetti, mentre i due requisiti sono riuniti in uno stesso individuo, non mi sembra opportuno. La scienza deve essersi incorporata nell'arte, l'arte deve procedere dalla scienza; e nel farmacista non si può dividere la scienza chimica dall'arte di manipolare i medicamenti.

Ora che nel farmacista la scienza non sia molto aiutata dalla libertà, lo deduco da quel raziocinio che abbiamo già fatto, cioè che ove siano molti farmacisti, i guadagni saranno minori per ciascheduno, come già lo disse il Betti con quel suo paragone dei vegetali ed animali coacervati che impoveriranno di nutrimento. Dove sono molti il profitto è diviso e non vi sarà più il farmacista agiato, il quale possa

comprar libri, acquistare strumenti, fare esperienze che costano molto.

D'altronde tutto questo peso che dava alle scoperte, alle invenzioni della farmacia l'onorevole Relatore io non potrei ammetterlo, e dovrei ripetere, che non vi è professione più vincolata di quella; perchè da una parte avete il listino che vi dice: ecco il prezzo che ha in piazza la tal droga; dall'altra parte, avete la farmacopea che vi ingiunge di preparare i medicamenti a quel modo e non in altro. Qui il genio e la scienza poco avranno che fare.

Il farmacista esperto assai nella chimica potrà fare delle ricerche, e migliorare dei metodi farmaceutici; ma tutto ciò, rigorosamente parlando, è estraneo all'esercizio della sua professione nel senso della salute pubblica, e la libertà poco ci entra. In questo esercizio, tutto subordinato al Codice farmaceutico e al medico, il farmacista ha piuttosto bisogno di piombo che di ali alla sua fantasia.

Credo anch'io, e l'ho detto e l'ho scritto, che l'alto della libertà vivifica; ma in questo caso veramente non saprei vedere questa maggiore vitalità infusa al farmacista dalla libertà. Io non so anzi vedere altro che pastoie, poichè questo farmacista starà sempre alle vedette, starà sempre nell'incertezza che un rivale un giorno o l'altro metta un'altra farmacia di faccia alla sua, e le sue fatiche, le sue spese, le sue sollecitudini, tutto sia mutilato, perchè il pubblico non è buon giudice, e vedendo una nuova farmacia, dice: andiamo a provar questa; e si abbandona l'altra.

Come in ambedue i sistemi esistono uomini onesti e amanti del pubblico bene e capaci di sacrificarsi per questo principio, dacchè fortunatamente i semi di rettitudine non sono soffocati in tutti, così non mancano mai farmacisti che si dedicano alla scienza e la coltivano con amore tanto colla libertà, quanto colla limitazione; ma io però non veggo che la libertà tolga le pastoie al farmacista, e che la limitazione quasi direi gliela imponga; veggo anzi il contrario, perchè i farmacisti i quali hanno posizione stabile sanno infine quali sono i loro guadagni, dunque conoscono anche quello che può loro avvenire ed hanno una certa tranquillità d'animo; e possono per conseguenza darsi tutti al servizio del pubblico, mentre i farmacisti sotto il sistema della libertà dovranno sempre palpitare per la loro sorte, te-

mendo da un giorno all'altro che un altro farmacista venga ad aprire una nuova officina avanti a quella da loro posseduta.

Perchè, ripeto, nei paesi dove la farmacia è libera, se ne vede spesso una incontro all'altra. Come dunque, con questo timore di danni che possono da un momento all'altro venirci addosso, come il farmacista libero potrà occuparsi seriamente e tranquillamente dei suoi studi e de' suoi doveri? Egli starà sempre coll'animo sospeso e in continua dubbiezza per l'avvenire.

Io credo di avere stancato abbastanza il Senato con le mie dicerie, tanto più che il campo non è poi così vasto che non si debba tornare per forza sui medesimi argomenti. Se mi è lecito proporrei una nuova legge in argomento, nella quale i diversi elementi dell'articolo 58 sarebbero divisi.

E sono divisi perchè io ho combattuto la legge sotto quattro aspetti.

La libertà, l'idoneità, la ubicazione libera della farmacia e la tolleranza della trascurata visita preventiva; ed insisto sulla divisione di questo articolo di legge, considerandolo a parte dal lato della libertà, dal lato dell'idoneità, dal lato della località, cioè che non sia permesso al farmacista di piantare ovunque le sue tende per toglierle poi il giorno appresso.

Dunque ci deve essere una limitazione in questo.

Se in una piazza vi sono già due farmacie perchè metterne un'altra dal momento che non vi è il bisogno? L'onorevole Relatore diceva: Quando vi è un farmacista buono, si fanno delle miglia per andarlo a cercare. Ma, Signori, quando la malattia è grave, e il medico va tre o quattro volte al giorno a visitare l'infermo, e fa ricette e vi accenna sopra lo *statim* della malattia, ma potete voi fare delle miglia per cercare la farmacia buona?

È chiaro, che le farmacie debbono essere egualmente distribuite nell'abitato per la comodità dei consumatori.

Non si deve badare alla comodità dei farmacisti e al loro guadagno; questa libertà assoluta certamente non è conforme ai bisogni della società. Dunque io l'ho combattuta da questi tre lati; e poi finalmente da quello dell'apertura della farmacia che deve essere preceduta da una visita la quale potrebbe anche essere evitata con 60 franchi di multa.

Io prego quindi il Senato di concedermi che quest'articolo di legge sia esaminato separatamente, poichè è molto probabile che vi siano alcuni che vorrebbero votare in favore forse della libertà d'esercizio delle farmacie, ma non saprebbero essere egualmente favorevoli a questa idoneità legalmente constatata, e con che? Con un diploma che si ottiene dopo tre anni di studi all'Università, senza avere mai spedita una ricetta.

Ecco quali sono le mie impressioni e i miei concetti intorno all'argomento in questione.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Beretta.

Senatore BERETTA. Signori, dopo la lunga e dotta discussione che venne fatta in questo recinto sul tema della libertà e della limitazione dell'esercizio delle farmacie, dopo il discorso che pronunziò oggi l'onorevole Relatore della Commissione a nome della medesima, nel quale oltre all'aver esposto delle teorie, ha dimostrato anche con fatti, come i temuti inconvenienti non nascano nei paesi dove l'esercizio delle farmacie è libero, pare che il Senato possa essere penetrato della convenienza di adottare il principio della libertà delle farmacie, principio al quale io aderisco di buon grado, come più consono alle nostre istituzioni.

Però dietro le molte saviissime osservazioni che fece l'onor. Senatore Maggiorani, credo necessario nell'articolo 58 ed in altri susseguenti e specialmente nelle disposizioni transitorie, introdurre alcuni emendamenti, che valgano a tutelare l'esercizio delle farmacie, onde non ne venga danno alla salute pubblica, e servano nello stesso tempo, per mezzo delle disposizioni transitorie, a tutelare alquanto gl'interessi ed i diritti, od a meglio dire, quegli equi riguardi che meritano i farmacisti esercenti nei paesi dove è in vigore il sistema della limitazione.

Credo sia opportuno accennare fin d'ora alcuni provvedimenti, che potrebbero, a senso mio, introdursi nelle disposizioni transitorie per confortare il voto di coloro, i quali non volessero accettare la libertà dell'esercizio delle farmacie, per timore di pregiudicarne i diritti, come essi dicono, e che io non riconosco tali; ma i riguardi di equità verso gli esercenti attuali nei paesi dove si ha la limitazione.

Pare a me, che invece di stabilire, che non

durerà che cinque anni l'esercizio attuale colla limitazione in tutti i paesi dov'essa è, fosse più conveniente, e più equo lo stabilire, che questi farmacisti esercenti potessero continuare nell'esercizio durante tutta la loro vita.

In questo modo, anzichè portare una scossa troppo forte in quel quinto anno in cui s'introdurrebbe la libertà in tutta Italia, essa s'introdurrebbe gradatamente nei paesi, e nelle città dove venissero a mancare gli esercenti attuali.

Si darebbe così anche il mezzo di attuare immediatamente la legge, perchè ogni anno certamente qualcuna delle farmacie viene ad essere libera.

Oltre ciò, io crederei, che si potesse assegnare un equitativo compenso agli eredi degli attuali esercenti; ma questo compenso io non credo si debba far gravitare sulle finanze dello Stato.

Però è certo che se lo Stato riconosce giusto il ricompensare quelli i quali allo Stato medesimo hanno pagato una somma per avere il diritto di esercizio in una data zona, sia pure equo accordare un compenso anche a quelli che hanno una specie di privilegio pagato a privati e farlo pesare sopra i nuovi esercenti, i quali dovrebbero pure pagare somme importanti per avere l'esercizio della farmacia, se si mantenesse la limitazione.

Riservandomi però di proporre un emendamento alle disposizioni transitorie, intanto io proporrei per l'art. 58 le seguenti modificazioni.

La prima riguarda il primo capoverso che parla della facoltà data a chiunque munito di diploma di idoneità. Secondo le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Maggiorani, io riconosco necessario che debba anche precedere a quest'esercizio una pratica.

In tutte le professioni liberali è prescritta questa pratica per l'esercizio della professione, dopo che si abbia riportato il diploma. Non vedo quindi perchè anche i farmacisti, i quali fanno un corso naturalmente più breve di studi, non abbiano a sottoporsi ad una pratica, prima d'intraprendere l'esercizio della loro professione, e ciò onde ispirare una maggior fiducia nel pubblico.

Proporrei quindi che si avesse ad aggiungere dove si dice: *ha facoltà ecc.*, le parole: *dopo avere comprovato una pratica di due anni.*

Al capoverso secondo. l'onorevole Senatore

Maggiorani fece avvertire che l'ammenda di L. 60, ossia la multa, come propone l'onorevole Commissione sia ben limitata in confronto del danno che potrebbe venire da un farmacista che apra la sua officina, senza il preventivo avviso. È certo, ed io ne convengo, che per 60 lire converrebbe ad un esercente d'aprire la sua farmacia senza dare nessuno avviso alla autorità: quindi io proporrei che vi si aggiungesse « e la chiusura della farmacia per 3 mesi ». Questo mi pare che sarebbe un freno assai più forte che non sia la multa di 60 lire.

Infine l'onorevole Maggiorani ha fatto osservare il pericolo che vi sarebbe per i Comuni di campagna e specialmente per i piccoli Comuni, di non avere una farmacia. Quando fosse ammessa la libertà di esercizio, più facilmente gli esercenti andrebbero a stabilirsi nelle città.

Allora a me venne il pensiero che come all'articolo 10 si è prescritto che ogni Comune debba provvedere all'arte salutare coll'averne un medico condotto, una levatrice, un chirurgo, un veterinario, si possa aggiungere allo stesso articolo 10: *ed un farmacista.*

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

Senatore BERETTA. Questo non sarà di grande aggravio ai Comuni, tanto più che in quell'articolo è fatto cenno anche alla facoltà dei piccoli Comuni di unirsi in Consorzio. E se quest'aggiunta non si credesse opportuno farla all'articolo 10, proporrei allora che si facesse a questo stesso articolo 58, nella formola seguente:

« Ogni Comune deve provvedere per l'esercizio di una farmacia, con facoltà per i piccoli Comuni di unirsi in Consorzio per questo provvedimento colle norme stabilite all'articolo 10, per il medico condotto. »

Io credo che con questo emendamento, che io ho accennato, si potrebbero tranquillare quelli che temono questo inconveniente dalla libertà d'esercizio.

PRESIDENTE. La parola spetterebbe all'onorevole Relatore, ma siccome l'onorevole Pepoli Gioachino ha domandato pure la parola, se l'onorevole Relatore vuol riservarsi a parlare l'ultimo, io concederò la parola all'onorevole Pepoli.

(*Segni di adesione del Relatore.*)

Ha la parola il Senatore Pepoli Gioachino.

Senatore PEPOLI G. Io voleva fare una sem-

plice osservazione sulla proposta dell'onorevole Beretta di mettere a carico dei Comuni l'obbligo di provvedersi un farmacista, cosa che mi parrebbe impegnare la libertà dei Comuni medesimi.

Però se l'onor. Relatore vuol rispondere prima a tutte le proposte e osservazioni che si son fatte, siccome egli potrebbe anche respingere questa, io cedo a lui la parola e mi riservo di parlare, ove occorra, dopo di lui.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore BURCI, *Relatore.* Io mi permetterò di replicare prima all'onorevole Senatore Maggiorani, e colla mia solita calma, come egli ha detto, ringraziarlo delle cortesi parole che egli mi ha diretto, dispiacentissimo di aver portato avanti con poca logica declamazioni ed osservazioni già note e già ripetute.

Io gli dirò in primo luogo, che io non ho parlato della Prussia, nè della Russia, non perchè io non abbia riverenza alle loro istituzioni, ma perchè sto fermo in questo principio: o la libertà è equa, o non è; se è, mi pare ordine logico il pensare, che questa libertà onesta meriti di essere diffusa nella società. Ed io oserei profetizzare, che anche nella Prussia e nella Russia verrà il momento in cui sarà concessa la libertà ai farmacisti, perchè se questo principio di libertà è buono, credo che non possa non diffondersi, in luoghi dove la libertà incomincia a prender vita.

E veramente questa libertà, che per noi si può chiamare piuttosto vecchia, è nuova nella Prussia e nella Russia. Ove questo principio di libertà non sia buono, allora torneremo tutti al privilegio (mi è entrata in testa questa parola di privilegio e non mi riesce di togliermela), torneremo tutti alla limitazione.

Ripeto dunque, o il principio di libertà è buono, e verrà accettato da tutti, o l'esperienza dimostrerà che non è buono, e torneremo alla limitazione.

Ma mi si dice, che io difendendo la libertà non ho tenuto conto dell'ingombro delle farmacie nei luoghi popolosi a danno dei luoghi poco popolati: ma io, seguendo quel po' d'ordine che mi era fatto nella mente, ho ricordato la statistica del De Marchi, e ho detto, che le farmacie nei luoghi ove l'esercizio è libero, sono presso a poco nello stesso numero; anzi, secondo la statistica del De Marchi, in alcuni luoghi sono in minor

numero di quello che sarebbero nei luoghi privilegiati; e ho detto, seguendo la medesima statistica che tutti possono leggere e dove sono citate le farmacie per Comuni, che ne' luoghi ove è libero l'esercizio delle farmacie, si trovano farmacie nei centri popolosi delle grandi città, come si trovano nelle campagne; e ho detto poco fa (ed è appunto questo il pregio della libertà) che quello che da una parte potrebbe fare l'autorità, lo fa la libertà medesima; perchè bisogna bene intendere che uno che ha dei capitali non va a mettere una farmacia in un luogo dove non spera di far guadagni, ma va a metterla dove il bisogno della popolazione richiede un farmacista, per cui l'equilibrio in questo modo si mantiene.

Se in Inghilterra vi sono tanti disordini che nascono dagli avvelenamenti, ai casi di questo genere deve provvedere la legge, e il Parlamento inglese, tenendo conto di questi fatti, dovrebbe richiamare a sè, se convenisse limitare il numero delle farmacie, oppure mantenere la libertà. Però non veggo che l'abbia fatto, e questo veramente mi farebbe supporre, essendo la nazione inglese una nazione molto previdente e molto operosa per il bene pubblico, che in questa parte non vi fossero tanti peccati quanti, forse per accidentalità, parrebbe che vi fossero.

Il Senatore Maggiorani mi ha fatto un'addebito, di aver io voluto dividere per mezzo il farmacista, e considerarlo come un uomo di scienza, e come un uomo pratico che deve adempiere all'ufficio a cui è destinato; ma io ho fatto questa distinzione, perchè in quei fogli che dianzi ho mostrato, continuamente si ripete, che la Commissione tanto Ministeriale quanto Senatoria, ha voluto considerare il farmacista come un negoziante, come un individuo che spaccia rimedi, e non ha tenuto conto del suo grado scientifico.

Ora io per questo, ne ho tenuto conto, perchè realmente, i farmacisti si sono lamentati di non essere stati considerati come scienziati. Io credo che la scienza faccia lume all'arte, e per conseguenza credo che si debba nel farmacista considerare l'uomo che ha studiato, l'uomo che può inventare, l'uomo che può essere anche utile alla scienza, ed ognuno sa quanti farmacisti realmente siano stati utili alla scienza, avendo alcuni valenti fra di essi, trovati alcuni rimedi che poi, messi alla prova,

hanno corrisposto all'aspettazione; per questo ho distinto il farmacista scienziato e il farmacista venditore e preparatore di rimedi, costretto dai reclami che facevano di non voler esser considerati come negozianti.

Ed avevano ragione, sono il primo a dirlo; poichè, io credo realmente, che il farmacista quando è giunto ad un certo grado di elevazione nei suoi studi, debba prender parte fra gli scienziati, e ciò si vede nei luoghi dove la farmacia è in onore.

L'onorevole Senatore Maggiorani dice, che io non ho risposto a tre dei suoi punti, cioè l'idoneità, la località, e la visita solenne all'apertura della farmacia.

Ho già risposto per quanto riguarda la libertà, che la Commissione del Senato nella sua maggioranza, e la Commissione del Ministero, hanno accettato il principio della libertà dell'esercizio farmaceutico, ed io mi sono appunto studiato, come ho potuto dimostrare che questa libertà non è contraria alla pubblica salute.

Quanto all'idoneità, Signori, non vorrei che si cadesse in un errore, il che veramente mi spiacerrebbe, cioè, si credesse, che i farmacisti andassero ad esercitare la farmacia senza una pratica. Ma chi è che stabilisce questo tempo di 3 anni? Che non si possa ai farmacisti imporre l'obbligo di farne cinque e di farne due negli Ospedali e nei luoghi dove si manipolano i medicamenti e acquistare così, quella pratica necessaria che essi debbono avere? Nell'ultimo articolo di questo Codice, articolo transitorio, è detto, che una legge sarà promulgata contemporaneamente alla presente, la quale stabilirà le condizioni di studii e di esami necessari all'ammissione all'esercizio della farmacia.

Dunque con questo articolo, gli studii farmaceutici non sono ancora prescritti; in un luogo si fanno bene, in un'altro si fanno mediocrementemente; ma per ora non sono stabiliti, e debbono esserlo quando questo Codice andrà in vigore; dunque quanto all'idoneità, sono io il primo a dirlo, quanto all'idoneità, di esercitare la farmacia, questa non si potrebbe mai conseguire con tre anni di studio; sarebbe una temerità il prendere una farmacia e dirigere un'officina; con tre anni di studio, vi è appena il tempo da imparare la chimica, da imparare gli elementi della farmacia; ci vuole la pratica, e quando questa legge

dovrà essere ordinata, bisogna che il legislatore stabilisca il tempo necessario, perchè gli studii sieno perfetti più che è possibile.

Tre anni di studii sono insufficienti; in alcuni luoghi ora saranno 3, in altri 4; di questi 4, due si impiegano nella farmacia attendendo sempre agli studii teorici, in altri luoghi sarà anche diversamente. Ma qui la legge, come ho fatto osservare al terzo articolo transitorio, dice, che saranno stabiliti gli studii e gli esami necessari, affinchè un individuo possa acquistare il grado di farmacista, onde son sicuro che non mancherà la idoneità.

E l'idoneità non è quella che esiste attualmente, è quella che verrà di poi; e facendo calcolo di tali studii teorici e studii pratici, si può stabilire che un individuo potrà essere in grado di fare il farmacista tra i 22 e 23 anni, e questo mi pare che sia il tempo di entrare nell'esercizio di una professione.

Quanto alla località, tutte le volte che venisse accettato il principio della libertà, la località non avrebbe più da essere determinata dall'autorità governativa; la località viene scelta appunto, da quello che ha la libertà di mettere la farmacia nel luogo che crede il più conveniente per il suo guadagno ed anche per il bene della popolazione, ma principalmente per il suo guadagno, perchè uno che espone ed impiega i suoi capitali, è necessario che abbia il frutto conveniente.

Quanto alla visita per l'apertura delle farmacie, la Commissione nostra pensò se doveva veramente far precedere tale visita e le parve che questa visita avesse potuto in certo qual modo incagliare la libertà del farmacista; la Commissione però non rifiuta di tornare sopra quest'argomento ed anche di considerarlo sotto il punto di vista delle osservazioni del professore Maggiorani.

Quanto alle proposte del Senatore Beretta, in primo luogo dirò, ch'egli può essere garantito per gli studii dei farmacisti dall'articolo 3 transitorio; e dopo le spiegazioni che io ho date intorno ai futuri studii farmacologici e farmaceutici, che potrebbero e dovrebbero comprendere anche gli studii pratici, mi pare che la prima proposta dell'onorevole Senatore Beretta, potrebbe rientrare nell'organizzazione degli studii medesimi. E siccome siamo d'accordo in questo, che il farmacista non debba intraprendere l'esercizio dell'arte sua, se non

quando abbia fatto studii pratici seri, così se questi precederanno, credo che potrà essere anche più utile, perchè il farmacista entrerà nella sua officina in grado di poterla dirigere convenientemente.

Quanto alla chiusura delle farmacie per tre mesi, che dovrebbe aggiungersi al secondo capoverso, trovo che la pena veramente è grave, e non potrei accettare una siffatta proposta, la quale mi pare che rientrerebbe in quelle che potrebbero prender posto nella legge comunale. Se vi fosse, meglio sarebbe; ma, dopo che si sono imposte spese gravi al Comune, io me ne rimetto a chi ha pratica di amministrazione comunale, e può considerare se questa spesa possa essere o no grave.

Quanto alla proposta d'imporre ad ogni Comune il debito di provvedere ad una farmacia, confesso il vero, che se questo può essere di poco peso per un gran Comune, poichè i grandi Comuni già hanno le farmacie, può esserlo gravissimo per i piccoli Comuni, anche quando questi facciano consorzio fra loro. Il mettere una farmacia, vuol dire far una grave spesa, e il mantenerla, una gravissima.

Per conseguenza, io, e credo anche in nome della Commissione, in questo momento non potrei accettare una tale proposta.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Pepoli Gioacchino ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Io sono molto lieto che il Relatore della Commissione non sia favorevole alla proposta dell'onorevole Senatore Beretta. A me preme di porre bene la questione. L'onorevole Senatore Beretta domanda di mettere a carico dei Comuni la spesa di una farmacia: egli però non ha definito quale sia il sistema con cui egli vuole porre questa spesa a carico dei Comuni; ma in ogni modo, qual'è stato l'argomento, se ho bene afferrata l'idea dell'onorevole Beretta, che lo ha mosso a fare questa proposta? È stata la paura che una volta proclamata la libertà dell'esercizio farmaceutico, i piccoli Comuni rimangano senza farmacista, perchè i farmacisti avrebbero tutti spiegato il volo verso le più grandi città, nella speranza di trovarvi maggiori guadagni.

Ma io prego l'onorevole Senatore Beretta ad osservare che le farmacie, che oggi esistono nei piccoli Comuni, offrono un sufficiente guadagno ai farmacisti che le esercitano, e se non ci fosse guadagno, è evidente che le farmacie

sarebbero chiuse, perchè nessuno e nemmeno il Governo, potrebbe obbligare degli individui a tenere aperte delle farmacie, le quali sarebbero cagione di ruina eccessiva per le loro famiglie. Ora, quando in questi Comuni minori l'utile dei farmacisti evidentemente c'è, questi farmacisti che oggi esercitano in quelle località andranno per avidità di maggiori guadagni ad esercitare in paesi più grandi o nelle grandi città, è cosa certa che vi saranno dei nuovi farmacisti meno ambiziosi e più modesti nelle loro aspirazioni e nei loro desideri, i quali prenderanno ben volentieri il posto dei primi ed apriranno delle farmacie nei luoghi che saranno rimasti privi del loro antico farmacista.

Ora io domando all'onorevole Beretta: che cosa intende egli per *porre a carico dei Comuni i farmacisti*?

Intende egli di dare ai farmacisti uno stipendio? Intende egli di assegnar loro una località, o intende egli di fare esercitare la farmacia a rischio e pericolo dei Comuni?

Tutte e tre queste diverse combinazioni a me non piacerebbero affatto.

Noi non possiamo, o Signori, continuare in questo sistema, di porre sempre nuove spese obbligatorie a carico dei Comuni.

Lasciamo che i Comuni si muovano da sé medesimi liberamente, lasciamoli che provvegano essi medesimi ai bisogni loro e dei loro amministrati; che se, in alcuni paesi vi sarà questa necessità che il Comune debba subsidiare il farmacista e incoraggiare l'apertura e l'esercizio di una farmacia, i Municipii stessi lo faranno; i Municipii che rappresentano e che conoscono i veri bisogni del paese, sapranno essi veramente provvedere quando ve ne fosse il bisogno. Non aggraviamo dunque continuamente questi poveri Comuni con nuovi pesi; non imponiamo loro nuovi vincoli, ma abbiamo fede nel loro senno e nell'interesse che hanno per i loro amministrati.

Se continuassimo in questo sistema, verrebbe il giorno che noi obbligheremmo i Comuni a tenere aperto un forno, perchè naturalmente un giorno potrebbe avvenire che nel Comune non ci fossero fornai sufficienti; ma allora io potrei dire all'onorevole Senatore Beretta e agli altri che sostengono questa opinione, che, se andassimo per questa via, noi caricheremmo i bilanci comunali ed i contribuenti d'infinite spese,

che, mi si permetta di dirlo francamente, non abbiamo il diritto d'imporre.

L'onorevole Beretta ha pure proposto una cosa che mi ha fatto molto senso, ha proposto cioè di tenere chiusa per tre mesi una farmacia. Questo lo capisco nelle grandi città dove vi sono molte farmacie, ma non nei piccoli Comuni dove non vi è che una sola farmacia. La chiusura per lo spazio di tre mesi non sarebbe solo un danno pel farmacista, ma anche per la salute pubblica, quindi sarebbe, secondo me, una punizione che ricadrebbe sopra gli abitanti del Comune medesimo.

Per queste considerazioni adunque, pregherei il Senato a voler respingere questo nuovo aggravio che si verrebbe a portare all'amministrazione Comunale.

Senatore AMARI, *prof.* Domando la parola sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Amari, sull'ordine della discussione.

Senatore AMARI, *prof.* A me pare che con questa proposta noi deviamo dal concetto dell'articolo che è sottoposto alla decisione del Senato, vale a dire sulla libertà, e limitazione delle farmacie.

La proposta fatta dall'onorevole Senatore Beretta contiene argomenti che dovrebbero formare oggetto di altri articoli della medesima legge, oppure potrebbero più utilmente essere inviati ad altra legge; ma parmi che non abbiano nulla a che fare coll'articolo che stiamo ora discutendo.

Io perciò pregherei l'onorevole Senatore Beretta a differire la sua proposta a tempo più opportuno. Io debbo ricordare che dinanzi al Senato pende una legge sopra l'istruzione superiore, ed io ho l'onore di far parte dell'Ufficio Centrale che è incaricato dell'esame di questa legge.

Ebbene, tra gli altri argomenti di cui essa tratta vi sono gli studi farmaceutici per i quali si propongono varii provvedimenti. Sarebbe, secondo me, molto inopportuno l'occuparsi di questi argomenti in un Codice sanitario. Perciò pregherei l'onorevole Senatore Beretta, a voler differire, ripeto, la sua proposta a tempo più acconcio, e propongo che intanto il Senato proceda alla votazione, qualora esso creda abbastanza matura la discussione dell'articolo.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Beretta.

Senatore BERETTA. Risponderò in primo luogo all'onorevole Senatore Amari, che appunto il mio emendamento verte sull'articolo 58 che è in discussione; quindi non so come mi si possa osservare ch'io mi sono allontanato dall'argomento che si sta discutendo. Dirò in seguito, che, questa non è più discussione generale, quella che noi ora qui facciamo, ma bensì la discussione dell'articolo 58, al quale si propone una modificazione, e precisamente al primo capoverso di esso; dunque non saprei, ripeto, con quanta giustizia mi si possa accusare di avere divagato, invece di restare nell'argomento. Ma venendo al merito della questione, pare che quanto al primo emendamento che ho proposto, siamo tutti d'accordo. Tutti riconoscono la necessità, che oltre l'aver ottenuto il diploma richiesto, il farmacista debba attendere agli studi pratici per uno o due anni; ciò che per ora è indeterminato.

Se oggi avessimo una legge, la quale prescrivesse uniformemente in tutta Italia, che non si accordi il diploma di libero esercizio, se non dopo una pratica, allora non sarebbe necessaria la mia aggiunta; ma dacchè, a quanto ho sentito, e dall'onorevole Relatore, e dall'onorevole Maggiorani, nelle diverse provincie vi è un diverso sistema di legislazione per l'istruzione, e per il diploma dei farmacisti, io trovo necessario, di porre direttamente nella legge quest'aggiunta, perchè il paragrafo dice: « Ogni cittadino maggiore di età, munito di diploma d'idoneità all'esercizio della farmacia legalmente riconosciuto a' termini dell'articolo 42, ecc. »

Ora, se questo diploma d'idoneità si dà in alcune provincie senza che sia precorsa la pratica, io credo, che sia indispensabile di mettere in questo articolo tale disposizione.

Nè questa aggiunta si potrebbe dilazionare agli articoli transitori, perchè non so, se quando sia votata una disposizione di legge, che stabilisce, che basta il Diploma d'idoneità all'esercizio per esercitare la farmacia, si possa poi con un altro articolo, o con un Regolamento affidato al Ministero, ovviare alla legge, e prescrivere, che vi debba essere anche una pratica, quando l'articolo della legge non lo stabilisce.

Quindi, se si crede, che non si debba rilasciare diploma d'idoneità all'esercizio, se non

dopo una pratica che sia sufficiente come si assicura dalla Commissione e dal Ministero, io non avrei difficoltà a rinunciare alle parole che desidererei aggiunte in questa legge, perchè sarebbe ottenuto ugualmente lo scopo.

E quindi, qualora sia fatta questa dichiarazione, cioè che non si rilascia diploma d'idoneità, senza che preceda la pratica, io ritirerei il mio emendamento, perchè sarebbe assolutamente superfluo.

Mi limiterò per ora, appunto per l'ordine della discussione a questo emendamento al primo capoverso, perchè è il più importante. Quando si verrà al secondo capoverso, e all'aggiunta che io propongo, risponderò allora agli altri appunti, che fecero l'onorevole Relatore della Commissione e l'onorevole Senatore Pepoli.

Senatore AMARI, *prof.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *prof.* Debbo fare osservare all'onorevole Senatore Beretta, che le parole *diploma di idoneità* non stabiliscono gli studi teoretici o pratici che si debbono fare. Questo articolo richiede in genere il diploma di idoneità. E ciò è tanto più evidente, se si considera, che accanto a questo articolo di legge ne troviamo un altro, già citato dall'onorevole Relatore della Commissione, il quale articolo promette, che una legge emanata contemporaneamente a questa, stabilirà le condizioni di studio e di esami necessari all'ammissione dell'esercizio della farmacia.

Dall'altro lato, io debbo fare osservare, che non è esatto il dire, che in Italia attualmente non sieno determinati gli studi farmaceutici necessari per ottenere il diploma.

Credo che questi si possono correggere, si possono aumentare, ma in ogni modo sono stabiliti. Se poi le guarentigie dell'attuale corso di farmacia non si reputino sufficienti, si potrà dare un provvedimento transitorio nel citato ultimo articolo, che si riferisce ad un'altra legge nella quale, oltre gli anni di studio e le materie da studiare, dovrà prescriversi la pratica. Io credo che non ci sia pericolo di sorta a votare quest'articolo, quando il valore della parola *diploma*, nel significato della presente legge, sia dichiarato dall'ultimo articolo; perciò si potrà procedere alla votazione dell'articolo 58.

Voci. Ai voti! ai voti!

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione pregherebbe l'onorevole Presidente di voler togliere da quest'articolo le parole: *ai termini dell'art. 42*, perchè non ci è corrispondenza esatta. D'altronde questa eliminazione non nuoce a nulla.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Giacchè l'onorevole Relatore a nome della Commissione ha dichiarato che dicendo: « Ogni cittadino maggiore d'età munito di diploma d'idoneità all'esercizio » si intende che deve precedere la pratica, in seguito a questa dichiarazione ritiro il mio emendamento alla prima parte dell'art. 58.

PRESIDENTE. Avendo dichiarato l'onorevole Beretta di ritirare il suo emendamento, parmi si possa procedere alla votazione dell'articolo 58 colla divisione che venne domandata, cioè, si porrà ai voti la prima parte, che finirebbe, se non erro, alle parole: « facoltà di esercitare la professione di farmacista. » Si porrebbe quindi in votazione la seconda parte, che suona così: « e di aprire dovunque officina di farmacia, dandone preventivo avviso di 15 giorni, prima dell'apertura, all'Autorità competente. »

Come ben vede il Senato, la prima parte dell'articolo non è contrastata. La seconda è quella che ha formato oggetto di lunga discussione.

Quindi io rileggo la prima parte per metterla ai voti:

« Ogni cittadino maggiore d'età munito di diploma di idoneità all'esercizio della farmacia legalmente riconosciuto, ha facoltà di esercitare la professione di farmacista. »

Chi approva questa prima parte, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Ho chiesta la parola per dichiarare che siccome la proposta di reiezione che ho fatta, non si può mettere ai voti secondo il Regolamento, così gli onorevoli miei Colleghi, i quali son di parere di accettare l'articolo, vale a dire che approvano il sistema della libertà, voteranno per la seconda parte, e quelli che per avventura dividessero l'opi-

nione che io ho sostenuta, non la voteranno.

PRESIDENTE. Secondo il Regolamento, le proposte di soppressione si ammettono col non votare: è un voto negativo che si dà.

Rileggo la seconda parte: « e di aprire dovunque officina di farmacia, dandone preventivo avviso di quindici giorni, prima dell'apertura, all'autorità competente. »

Chi approva questa seconda parte, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Segue ora l'ultima parte: « La ommissione del preventivo avviso sarà punita colla multa di lire 60. »

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Io ho proposto di aggiungere a questa multa « la chiusura dell'officina per tre mesi. » L'onorevole Senatore Pepoli ha detto che ne deriverebbe gran danno da questa chiusura.

Ma io osservo che non si tratta di una farmacia che è già aperta, ma di una nuova che andrebbe ad aprirsi senza autorizzazione: quindi non so quale pregiudizio possa derivarne a quel Comune, a quella città in cui non esisteva la farmacia che si va ad aprire abusivamente, nel tenerla chiusa per qualche tempo, finchè non vi si osservino le disposizioni prescritte dalla legge. Se si ritiene che basta la multa di sessanta lire per evitare questo inconveniente allora l'articolo potrà essere approvato; ma per parte mia ripeto, anche giusta le osservazioni già fatte dall'onorevole Maggiorani, che sessanta lire non le credo una somma corrispondente all'importanza dell'oggetto. Si tratta di aprire una farmacia abusivamente; se il Governo crede necessaria l'autorizzazione, quest'autorizzazione si può violare mediante lo sborso di una piccola somma, ma quanti non pagheranno volentieri queste sessanta lire!

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore persiste nelle sue opinioni?

Senatore BURCI, *Relatore*. A nome della Commissione, persisto.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO. Faccio osservare che non è l'autorizzazione che si tratta di chiedere, si tratta invece di un semplice avviso a darsi all'autorità; ecco perchè la pena è così leggiera.

PRESIDENTE. Metto ai voti il capoverso come

è stato formulato, quindi metterò ai voti la proposta dell'onorevole Beretta.

Il capoverso è così concepito:

« La ommissione del preventivo avviso sarà punita colla multa di L. 60. »

Chi approva questo capoverso dell'art. 58, si alzi.

(Approvato.)

Ora metto ai voti l'aggiunta proposta dall'onorevole Beretta, concepita in questi termini:

« e colla chiusura della farmacia per tre mesi. »

Chi l'approva, sorga.

(Non è approvata.)

Metto ai voti l'intero articolo.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, abbia la bontà di alzarsi.

(Approvato.)

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Ho domandato che venga fatta un'aggiunta a quest'articolo per assicurare l'esercizio della farmacia nei piccoli Comuni, o consorzi di Comuni, e ne venga fatta un'altra conforme all'articolo 10, dove la legge ha provveduto al servizio sanitario col prescrivere che ogni Comune debba avere un medico condotto, un chirurgo, una levatrice, un veterinario.

Se per provvedere alla salute pubblica la Commissione ha creduto necessario, e il Senato ha votato che abbia da esservi un medico, un chirurgo, una levatrice, un veterinario, mi pare che ne venga la conseguenza necessaria, che debba esservi anche una farmacia, la quale è appunto il complemento del provvedimento per l'arte sanitaria. Io non capisco come si abbia ad aggiungere un peso gravissimo come è quello del chirurgo e veterinario oltre il medico condotto e non possa prescrivere poi che vi sia un farmacista nel Comune o consorzio di Comuni come è detto nell'art. 10.

Nè deve temersi che questo abbia a portare un grande aggravio alle finanze del Comune, mentre si ritiene generalmente che anche nei paesi in cui è libero l'esercizio della farmacia vi sono i farmacisti nei Comuni.

Ma l'onorevole Maggiorani osservava saviamente, che può darsi che in que' paesi ne quali è adottata la limitazione, siano tutti spinti dall'interesse di recarsi nelle grandi città o nei più grandi centri di popolazione, e così vi siano de' Comuni che rimangono sprovvisti di far-

macie; io credo quindi che sia indispensabile questo provvedimento, e me ne rimetto alla saviezza del Senato.

Dico che la spesa si ridurrà a ben poca cosa, perchè i farmacisti saranno animati essi stessi a recarsi dove se ne verifica il bisogno. In parecchi Comuni non ve ne saranno, in altri ve ne sarà uno od anche due; ma per togliere questo pericolo, che qualche Comune o consorzio di Comuni resti privo di farmacia, e si obblighino quindi gli ammalati a mandare alla distanza di otto o dieci miglia per trovare una farmacia che gli somministri il rimedio che il medico gli prescrive, io credo che sarebbe un grave inconveniente. Me ne rimetto però alla Commissione, al Ministero che è responsabile del buon andamento dell'amministrazione della salute pubblica, e non insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Prima di tutto, prego l'onorevole Relatore a dichiarare se, in seguito alle osservazioni fatte dall'onorevole Beretta, insiste ad opporsi all'accettazione della proposta da lui fatta, tendente a stabilire un farmacista in ogni Comune.

Senatore BURCI, *Relatore*. A nome della Commissione, dichiaro di non poterla accettare.

PRESIDENTE. L'onorevole signor Ministro l'accetta?

MINISTRO DELL'INTERNO. Il Ministero non accetta assolutamente questa proposta che verrebbe a stabilire un nuovo vincolo e una spesa considerevole, che molti Comuni non sarebbero in grado di sopportare. Bisogna pensare che vi sono più di ottomila Comuni. Si dice che si faranno dei Consorzi tra i piccoli Comuni; ma i Consorzi saranno possibili dappertutto? Andate nei luoghi montuosi, dove i piccoli Comuni sono generalmente molto sparsi e distanti l'un dall'altro, e provatevi a formarne de' Consorzi di questa natura. E poi si andrà d'accordo sul Comune consorziale in cui dovrà aver sede la farmacia?

Ma vi ha anche un'altra questione più seria. L'onorevole Senatore Beretta dice che questo obbligo non recherà grave spesa ai Comuni. Ma come costerà poco? Quali, e anche giuste se volete, non saranno le pretese d'un farmacista, che sarà in virtù di questa disposizione chiamato ad esercitar l'arte sua in un Comune di montagna, appartato, e quindi senza veruna idea possibile di speculazione, perchè in quel posto non potrebbe mai aver modo di far frut-

tare convenientemente nè il suo capitale, nè la sua opera? È naturale che dovrà supplirvi del proprio il Comune.

E poi chi sorveglierà questi farmacisti, che, essendo quasi stipendiati dal Comune, non avranno più molto interesse a tener nel miglior ordine, e provviste di buoni medicinali, le loro farmacie?

Io reputo fermamente che la proposta dell'onorevole Senatore Beretta incontrerebbe immense difficoltà nell'attuazione, e non potrebbe essere ben accolta dai Comuni stessi, i quali sono già enormemente aggravati d'altri oneri e di altre spese. Noi, con questo Codice, abbiam già posto ai Comuni l'obbligo del medico condotto, e delle levatrici. Io stimo che sia tempo di fermarci lì, e non trascorrere all'imporre nuovi oneri, perchè, col voler troppo, si finisce poi col non aver nulla.

Non veniamo al sistema di voler sostituire in tutto alla previdenza dei Comuni l'impero della legge, perchè di questo passo si dovrebbe anche imporre l'obbligo che vi sia chi vende il pane, chi vende la carne, e non si saprebbe insomma dove potremmo arrestarci. A me pare che bisogna confidare nella previdenza delle rappresentanze comunali, naturalmente interessate come sono al maggior bene de' loro amministrati, e che sapranno quindi provvedere anche a questo proposito laddove ne occorra il bisogno.

Se il Senato voterà l'articolo 58 che ammette la libertà nell'esercizio delle farmacie, noi possiamo a buon fondamento sperare che questa facoltà per tutti i farmacisti di poter in qualsiasi luogo aprire una officina, farà sì che a tal servizio si provvederà meglio che non si sia fin qui provveduto. Ma se mai, proclamata questa libertà, si vedesse che in luogo del miglioramento nell'esercizio che ce ne ripromettiamo, ne derivassero dei gravi inconvenienti, allora il potere legislativo avrà sempre tempo a provvedere: frattanto non rendiamo odioso questo principio di libertà col menomare la libertà ai Comuni.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Dirò solo due parole, e finirò col ritirare la mia proposta, giacchè son persuaso che non sarebbe accettata; non so per altro, come si facciano in oggi prevalere tutti questi sentimenti di economia pei Comuni, quando nell'art. 10 si è ammesso l'obbligo as-

sai più rilevante di avere, cioè, ciascuno d'essi un medico, un flebotomo, una levatrice, un veterinario...

MINISTRO DELL'INTERNO. Il veterinario, no.

Senatore BERETTA..... io credo che quest'obbligo sia assai più grave di quello di avere un farmacista. Del resto, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Avendo il Senatore Beretta ritirato il suo emendamento, si rinvierà il seguito della discussione a domani, ed intanto si procederà allo spoglio dello squittinio avvenuto.

Ho l'onore di annunciare al Senato il risultato della votazione:

1. Ripristinamento dell'appannaggio a S. A. R. il Principe Amedeo, Duca d'Aosta :

Votanti	102
Favorevoli	100
Contrari	2

(Il Senato approva.)

2. Modificazioni alla legge sui diritti degli autori delle opere dell'ingegno :

Votanti	102
Favorevoli	96
Contrari	6

(Il Senato approva.)

3. Estensione alle Provincie Venete, di Mantova e di Roma, e modificazioni della legge 14 giugno 1866, numero 2983 sull'ordinamento del Credito fondiario.

Votanti	102
Favorevoli	96
Contrari	6

(Il Senato approva.)

4. Costruzione di un secondo bacino di carenaggio nell'arsenale militare marittimo di Venezia.

Votanti	102
Favorevoli	96
Contrari	6

(Il Senato approva.)

5. Costruzione di un edificio ad uso di ospedale italiano a Costantinopoli.

TORNATA DEL 27 MARZO 1873

Votanti	102
Favorevoli	97
Contrari	5

Il Senato approva.)

Domani si terrà seduta pubblica alle ore 6
pel seguito della discussione.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).